

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.06.2012



COMUNE DI ILLORAI

Provincia di Sassari

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI T.A.R.S.U.

INDICE

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
	CAPO I		CAPO III
	Principi generali di applicazione della tassa		Classi di contribuzioni
1	Oggetto del regolamento	14	Classificazione
2	Definizione di rifiuto		CAPO III
3	Ambito territoriale di applicazione		Norme finali e di collegamento procedimentale
4	Oggetto della tassa	15	Denunce, domande e semplificazione istruttoria
5	Soggetto passivo	16	Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo
6	Determinazione della superficie imponibile	17	Informazioni tra gli Uffici e lotta all'evasione
7	Esclusione dal campo imponibile	18	Tassa giornaliera di smaltimento
	CAPO II	19	Norme transitorie e finali
	Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni		
8	Esenzioni		
9	Riduzione della tassa per disservizio		
10	Riduzione della tassazione in casi particolari		
11	Riduzione delle tariffe		
12	Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni		
13	Cumulo benefici e copertura finanziaria		

Capo I

PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di ILLORAI della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (T.A.R.S.U.) istituita a norma del capo III del D.Lgs. 15 nov. 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Definizione di rifiuto

1. Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 2, co. 3-punti 1) e 2), del D.P.R. 10 set. 1982 n. 915.

2. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato dall'art. 39, co. 1, della L. 22 feb. 1994 n. 146.

Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale così come individuate nel regolamento del Servizio di nettezza urbana previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati è effettuata in regime di privativa.

Art. 4 - Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.

2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2, co. 1.

3. Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2, co. 1.

4. Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.

2. Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la stessa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.

4. Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato al Comune anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 16.

Art. 6 - Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro quadrato non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

2. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Art. 7 - Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).

2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
- b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

- f) cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'ufficio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- g) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone;
- h) fabbricati adibiti esclusivamente a stalle, fienili e ad attività strettamente agricole;
- i) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1. e 3. dell'art. 1117 del c.c. con l'eccezione delle aree destinate a cortili non alberati, a giardino o a parco;
- j) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma della legge vigente.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

N°	A T T I V I T À	PERCENTUALE
1	lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
2	laboratori fotografici, eliografie	50%
3	autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	50%
4	carrozzerie	30%
5	gabinetti medici, dentisti, radiologi e laboratori odontotecnici	50%
6	laboratori di analisi, farmaceutici	50%
7	autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
8	pelletterie	15%
9	mattatoi	50%
10	verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	50%
11	metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
12	falegnamerie, vetroresine	30%
13	tipografie, stamperie, incisioni	50%
14	marmisti, vetrerie	30%
15	ospedali e case di cura	20%
16	edilizia	15%
17	altre attività artigianali ed industriali che risultino nelle medesime condizioni delle attività sopra elencate	20%

5. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Capo II ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a. gli alloggi occupati da famiglie le quali, da apposita relazione dei Servizi Sociali del Comune risultino in precarie condizioni economiche; nella stessa relazione viene stabilita la misura dell'esenzione che può essere totale o parziale;
 - b. il Comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
 - c. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale;

Art. 9 - Riduzione della tassa per disservizio

1. Le condizioni previste al co. 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti Uffici Tecnico e Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, il tributo è dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.

Art. 10 - Riduzione della tassazione in casi particolari

1. La tassa è ridotta nel caso di esercenti attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali essi dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti urbani interni e/o assimilati a un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio: riduzione fino al 30%.
2. La misura della riduzione, entro il limite stabilito, viene fissata con delibera della giunta comunale che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di promuovere un'azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo.
3. La riduzione di cui sopra è accordata solo a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da svolgere in collaborazione con il Gestore del servizio pubblico.

Art. 11 - Riduzione delle tariffe

1. La tariffa unitaria è ridotta nel caso di:

N°	T I P O D I I M M O B I L E	% RIDUZ.
1	abitazioni con unico occupante	- 30%
2	abitazioni nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap al 100%, così come individuati dalla legge 104/92, purché non tenuti in strutture pubbliche o private	- 30%
3	abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	- 30%
4	locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività di tipo stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, al di fuori dei casi disciplinati dal successivo art. 19, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività stessa	- 10 %
5	agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	- 30%

Art. 12 - Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni

1. La misura delle riduzioni di cui al precedente art.11, è stabilita annualmente dalla Giunta comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.

2. In assenza della deliberazione di cui al comma precedente resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni ed agevolazioni già adottata.

Articolo 13 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11 non sono cumulabili.

2. Le esenzioni di cui all'art. 8 del presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO III

CLASSI DI CONTRIBUZIONE

Art. 14 – Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

- **CLASSE 1** – Locali adibiti ad uso abitazione (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili).

- **CLASSE 2** – Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.
- **CLASSE 3** – Stabilimenti ed opifici industriali.
- **CLASSE 4** – Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse a depositi di merci e simili.
- **CLASSE 5** – Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, paninoteche, birrerie, bar, caffè e simili.
- **CLASSE 6** – Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 mag. 1989 e simili.
- **CLASSE 7** – Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.
- **CLASSE 8** – Aree adibite a campeggi e distributori di carburante.
- **CLASSE 9** – Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilati.

Capo IV

NORME FINALI E DI COLLEGAMENTO PROCEDIMENTALE

Art. 15 - Denunce, domande e semplificazione istruttoria

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al Servizio Tributi denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

3. La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi della legge 4 gen. 1968 n. 15.

4. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da una attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.

5. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al co. 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo al Servizio tributi che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della

riscossione del tributo dovuto.

6. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 16 - Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

1. La ripartizione fino ad otto rate del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, può essere concessa dal Sindaco su istanza del contribuente ai sensi dell'art. 72, co. 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:

- a) quando l'importo del tributo iscritto a ruolo superi complessivamente la misura del 3% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal contribuente per l'anno precedente;
- b) quando, trattandosi di impresa, professione o arte, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.

2. Il provvedimento del Sindaco di cui al precedente comma è assunto su proposta del Funzionario responsabile della tassa che è incaricato dell'istruttoria.

Art. 17 - Informazioni tra gli Uffici e lotta all'evasione

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'ufficio di Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio tributi nel termine previsto.

2. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:

- a) Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
- b) Ufficio Tecnico: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, trasmissioni autorizzazione sanatoria;
- c) Ufficio Vigili: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiamo ottenuto un'autorizzazione.

3. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione l'Ufficio Tecnico dovrà garantire ogni possibile collaborazione.

Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria

contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata al giorno e maggiorata del 50%.

3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione, con il modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento ed entra in vigore dal 1° gennaio 2011.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 nov. 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

NOTE:

ART. 7 – Relativamente all'esclusione dal campo imponibile, rispetto al precedente regolamento, è stato aggiunto il punto H riferito alla zona ETFAS, in base al quale non sarebbero assoggettate alla tassa anche i fabbricati adibiti esclusivamente a stalle, fienili e ad attività strettamente agricole. Nello stesso articolo, al co. 4, sono state riviste le percentuali di riduzione da applicare nei casi in cui le superfici escluse dalla tassazione non siano chiaramente determinabili o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali. In particolare è stata aggiunta come categoria di attività produttiva quella relativa ai mattatoi e un'altra generica per attività artigianali ed industriali che non siano inquadrabili nelle categorie elencate nello stesso co. 4.

ART. 8 – Esenzioni: è stata aggiunta l'esenzione per quelle famiglie che risultino in precarie condizioni economiche, da accordarsi solo in presenza di una apposita relazione dei Servizi Sociali del Comune.

ART. 9 – Riduzione della tassa per disservizio: al co. 2 è stato confermato un abbattimento del tributo del 60% della tariffa.

ART. 11 – Riduzione delle tariffe: sono state riviste le riduzioni delle tariffe.

ART. 13 – Cumulo dei benefici: questo regolamento non prevede la cumulazione di benefici relativi a riduzioni o agevolazioni.

ART. 16 – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo: la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo non può superare le otto rate e può essere concessa solo in casi del tutto particolari.